



ROMA CAPITALE

Dipartimento Turismo
Il Direttore

Prot. n. 531 del 19 gennaio 2011

A tutti i responsabili di strutture ricettive della città di Roma

Oggetto: Contributo di soggiorno di Roma Capitale

Come ormai ben noto, il 28 luglio scorso il Consiglio comunale di Roma ha introdotto, con Deliberazione n. 67, un contributo di soggiorno sui servizi turistici della Città in applicazione di quanto già previsto dall'art. 14, comma 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. Il contributo, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011, è dovuto da chi soggiorna nelle strutture ricettive presenti nel territorio della città di Roma, con la sola eccezione degli ostelli.

Il 22 dicembre 2010 l'Assemblea Capitolina ha introdotto, con Deliberazione n. 37, modifiche e integrazioni alla precedente Deliberazione e ha approvato il Regolamento recante indicazioni in ordine alle modalità di riscossione e versamento del contributo in questione.

Si riepilogano di seguito, per maggiore chiarezza, le disposizioni in vigore così come risultano dal combinato delle Deliberazioni e del Regolamento citati e che sono state in parte modificate rispetto alla precedente comunicazione del 10 dicembre scorso a cui era allegato il timbro per la riscossione del contributo.

Dettaglio delle tariffe:

- Campeggi** - euro 1 a persona per notte max 5 giorni;
- Agriturismi** - euro 2 a persona per notte max 10 giorni;
- Bed&Breakfast** - euro 2 a persona per notte max 10 giorni;
- Affittacamere** - euro 2 a persona per notte max 10 giorni;
- Case vacanza** - euro 2 a persona per notte max 10 giorni;
- Case per ferie** - euro 2 a persona per notte max 10 giorni;
- Residence** - euro 2 a persona per notte max 10 giorni;
- Alberghi 1, 2 e 3 stelle** - euro 2 a persona per notte max 10 giorni;
- Alberghi 4 e 5 stelle** - euro 3 a persona per notte max 10 giorni.

Il contributo in questione è dovuto anche da coloro che hanno prenotato e pagato il viaggio attraverso un'agenzia di viaggio o un *tour operator* e che, pertanto, consegnano alla struttura ricettiva il solo *voucher*.

Sono esenti dal pagamento del contributo:

- a) i minori entro il decimo anno di età;
- b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- c) i malati, coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, e i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni.